

## CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

## Numero 24 del 21 giugno 2019

## LA SETTIMANA IN BREVE

## LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

Pagina 3

## LA SCHEDA INFORMATIVA

## ADEGUAMENTI STATUTARI ENTI DEL TERZO SETTORE

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito chiarimenti in merito agli adeguamenti statutari degli Enti del Terzo settore (ETS) focalizzandosi in particolare sulla necessità di adeguare gli statuti in funzione della recente riforma ad essi rivolta.

Pagina 5

#### DISTRIBUTORI AUTOMATICI: COMUNICAZIONI IN ARRIVO

L'Agenzia delle Entrate ha individuato i contribuenti che presentano possibili anomalie in merito alla corretta trasmissione e registrazione dei dati dei distributori automatici e a loro sarà inviato una lettera di compliance tramite indirizzo PEC.

Pagina 9

## IVAFE: SALDO E ACCONTO ENTRO IL 01.07.2019

Nella dichiarazione dei redditi, i soggetti che detengono prodotti finanziari all'estero devono compilare il quadro RW e liquidare l'IVAFE. Ecco un riepilogo dell'imposta in vista del suo versamento.

Pagina 12

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

## BONUS LIBRERIE 2019

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" si riepilogano le modalità per usufruire del cd. Bonus librerie.

Pagina 15

## Prassi della settimana

I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Pagina 23

## SCADENZARIO

SCADENZARIO DAL 24.06.2019 AL 05.07.2019

Pagina 25

## Gentili Clienti.

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

#### Fatturazione elettronica 2019: nuova circolare delle Entrate

Finalmente pubblicata una circolare dell'Agenzia delle Entrate sul tema della fatturazione elettronica. Numerosi i chiarimenti forniti, i cui principali sono:

- che l'esterometro è riservato solo ai soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica e ne sono, quindi, esclusi i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio, i forfetari, le associazioni sportive dilettantistiche che hanno conseguito proventi dalle attività commerciali fino a 65mila euro.
- per l'anno 2019 gli operatori sanitari non devono emettere la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio per prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali, a prescindere dall'invio dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria. Questo vale anche per le fatture "miste", ovvero che contengono sia prestazioni sanitarie che prestazioni accessorie in un unico documento.
- nelle fatture elettroniche immediate via Sdi, che dal 1° luglio 2019 possono essere emesse entro 10 giorni e non più entro le 24 del giorno di effettuazione dell'operazione, va indicata la data di effettuazione dell'operazione o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, mentre quella di avvenuta trasmissione è assegnata direttamente dallo Sdi. E' sempre la data indicata nella fattura che va riportata nel registro delle vendite quando si annota il documento.
- ai fini del versamento trimestrale dell'imposta di bollo contano solo le fatture transitate attraverso lo Sdi, correttamente elaborate e non quelle scartate.

## Rottamazione ter: comunicazione delle somme dovute entro il 30.06

La Definizione agevolata cd "rottamazione-ter" entra nella fase 2. A comunicarlo l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la quale ha informato che sta inviando ai contribuenti la risposta con l'ammontare complessivo delle somme dovute. I contribuenti interessati riceveranno entro il 30 giugno 2019 una "Comunicazione" di Agenzia delle entrate-Riscossione per essere informati su:

- accoglimento o eventuale rigetto della dichiarazione di adesione;
- eventuali carichi che non possono rientrare nella Definizione agevolata;
- importo/i da pagare;

data/e entro cui effettuare il pagamento.

## Cause ostative al regime forfetario e borse di studio

Un chiarimento in merito alle cause ostative all'applicazione del regime forfettario nel caso di borse di studio è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate. Il caso riguarda un soggetto che per i 4 anni di dottorato di ricerca ha percepito una borsa di studio erogata dall'ente, presso cui intende svolgere un'attività di lavoro autonomo aderendo, se possibile, al regime forfettario. Le Entrate hanno sottolineato che se l'istante ha effettivamente percepito redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e non redditi di lavoro dipendente non è integrata la causa ostativa e di conseguenza, l'istante può applicare il regime forfetario, fermo restando il possesso degli altri requisiti.

## Dichiarazione dei redditi 730/2019 esito a rimborso: elementi di incoerenza

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un Provvedimento con i criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2019 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi. In particolare, gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2019 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti

- nei modelli di versamento,
- nelle certificazioni uniche
- nelle dichiarazioni dell'anno precedente
- o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.

## Corrispettivi commercio elettronico senza obbligo di invio

I corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall'obbligo di invio telematico dei corrispettivi. A dare questa indicazione è stata l'Agenzia delle Entrate nella Risposta all'interpello 198 del 19 giugno 2019

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

#### ADEGUAMENTI STATUTARI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Circolare n. 13 del 31 maggio 2019, ha fornito chiarimenti in merito agli adeguamenti statutari degli Enti del Terzo settore (ETS). Il documento si focalizza in particolare sulla necessità di adeguare gli statuti in funzione della recente riforma ad essi rivolta.

## ADEGUAMENTI STATUTARI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Con il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni (c.d. "Codice del terzo settore" entrato in vigore il 3 agosto 2017), si è dato il via alla riforma del terzo settore, la quale ha previsto sostanzialmente l'abrogazione di diverse normative, tra cui:

- Legge sul volontariato (Legge n. 266/91);
- legge sulle associazioni di promozione sociale (Legge n. 383/2000);
- Buona parte della Legge sulle Onlus (Legge n. 460/97).

La riforma può essere sintetizzata nei seguenti punti:

- vengono considerati Enti del Terzo settore (ETS):
  - ✓ organizzazioni di volontariato (ODV);
  - ✓ associazioni di promozione sociale (APS);
  - √ imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali);
  - ✓ enti filantropici;
  - ✓ reti associative;
  - ✓ società di mutuo soccorso;
  - ✓ altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società);
- sono fuori dagli ETS le amministrazioni pubbliche, le fondazioni di origine bancaria, i partiti, i sindacati, le associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro. Mentre per gli enti religiosi il Codice si applicherà limitatamente alle attività di interesse generale;
- viene istituito il Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il quale riunisce gli attuali oltre 300 registri, albi, anagrafi degli enti non profit ad oggi esistenti. L'iscrizione/passaggio al RUNTS è obbligatoria per usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore riservata agli enti in commento.

## **PREMESSA**

sono definite in un unico elenco, le attività di "interesse generale" per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che in via esclusiva o principale sono esercitati dagli ETS. Con la piena attuazione della Riforma del Terzo settore, la normativa sulle Onlus verrà abrogata: gli enti che ad oggi hanno la qualifica di Onlus dovranno avviare l'iter per iscriversi al RUNTS (per la cui operatività bisognerà ancora attendere). Nel frattempo continuano ad applicarsi le norme previgenti. A seguito della riforma è stato previsto che gli enti già iscritti (alla data del 3 agosto 2017) nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS) sono chiamati ad adeguare il proprio statuto inserendo le disposizioni inderogabili previste nel Codice del Terzo Settore. L'adeguamento deve avvenire entro il 3 agosto 2019. In particolare, entro il 3 Agosto 2019, gli ETS possono modificare i propri statuti con le modalità e maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea La scadenza ordinaria (c.d. metodo alleggerito). del 3 Agosto Gli **enti non iscritti ai registri** che intendano adeguare gli statuti ai fini dell'iscrizione a questi ultimi, dovranno comunque applicare le disposizioni statutarie previste per le modifiche degli statuti e non potranno beneficiare del metodo alleggerito. Le risposte sono state fornite con la Circolare n. 13 del 31 maggio 2019. Alcune amministrazioni regionali hanno fatto pervenire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali alcune richieste di chiarimento. Il primo quesito posto riguarda il fatto che il mancato adeguamento statutario entro il 3 agosto prossimo possa far venir meno l'iscrizione ai suddetti registri e, conseguentemente, la possibilità di beneficiare degli effetti che ne derivano. **Adeguamenti** dopo il 3 Secondo il Ministero, occorre scindere a seconda che trattasi di ODV e APS

ricorda che:

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio


Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Con riferimento alle **ODV e APS**, iscritte nei rispettivi registri del volontariato

e dell'associazionismo di promozione sociale ci si sofferma sulle regole per la trasmigrazione (passaggio) dai rispettivi registri al nuovo RUNTS. In primis si

Agosto

oppure di ONLUS.



In questo caso il procedimento prevede che gli uffici territorialmente competenti del RUNTS una volta costituiti:

- avranno 180 giorni di tempo per esercitare le attività di controllo;
- se nell'attività di controllo, si dovesse sollevare l'esigenza di ulteriori modifiche statutarie, gli enti avranno tempo 60 giorni dalla notifica per provvedere alle modifiche (con le maggioranze previste da statuto, e quindi, senza la modalità semplificata) e alla trasmissione delle informazioni e documenti richiesti.

Secondo il Ministero, per le ODV e APS, le modifiche statutarie potranno essere effettuata anche dopo la scadenza del 3 agosto 2019, ma a questo punto senza più beneficiare delle modalità alleggerite (quindi le modifiche andranno fatte in assemblea straordinaria). Non ci saranno quindi ricadute sullo stato acquisito di Ente del Terzo Settore.

Riguardo le ONLUS, in primo luogo si osserva che

- la relativa disciplina resta in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali;
- il loro inserimento nel RUNTS, non è automatico ma è subordinato ad un apposito decreto ministeriale (NON ancora emesso) che ne chiarirà le modalità.

## In merito, la Circolare in commento, chiarisce che:

- le ONLUS apportano al proprio statuto, entro il termine del 3 agosto 2019, le modifiche necessarie per adeguarlo al codice stesso, subordinando l'efficacia di tali modifiche alla decorrenza del nuovo regime fiscale, su cui, tuttavia, si attende ancora il parere della Commissione europea.
- nel frattempo, nello statuto bisogna anche indicare che al menzionato è
  collegata la cessazione dell'efficacia delle vecchie clausole statutarie ONLUS
  incompatibili con la nuova disciplina degli enti del Terzo settore.

**In definitiva**, secondo il Ministero, le Onlus che non adeguano lo statuto nel termine del 3 agosto 2019 potranno continuare a godere del proprio regime originario fino a quando non scatterà l'abrogazione dello stesso.

ETS con personalità giuridica	Con riguardo agli enti del terso settore dotati personalità giuridica è stato chiesto di chiarire se il termine del 3 agosto 2019 si riferisca: <ul> <li>alla data entro la quale l'organo statutariamente competente di ciascun ente adotti la delibera di modifica dello statuto;</li> <li>oppure a quella entro cui deve intervenire il provvedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Amministrazione pubblica preposta (ossia la Prefettura territorialmente competente o, a seconda dei casi, la Regione o Provincia autonoma interessata).</li> </ul> Secondo il ministero, il termine deve riferirsi alla data entro la quale l'organo statutario dell'ente del terzo settore delibera la modifica statutaria, adeguando lo statuto alle previsioni codicistiche.

#### DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi nonché di favorire l'emersione spontanea di basi imponibili potenzialmente sottratte a tassazione, l'Agenzia delle Entrate ha individuato i contribuenti che presentano possibili anomalie per l'anno d'imposta 2018 e a loro sarà inviato una lettera di compliance tramite indirizzo PEC.

Le indicazioni sono contenute nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 195328 del 13 giugno 2019.

#### **DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

L'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 dispone a decorrere dal 1° aprile 2017, **per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.** 

L'obbligo di trasmissione dei dati è stato esteso a tutti i soggetti gestori di distributori automatici (inclusi quelli senza porta di comunicazione) a decorrere dal 1° gennaio 2018.

#### **PREMESSA**

Nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, è stato previsto l'invio di comunicazioni, basate su due macro-tipologie di criteri selettivi, riguardanti, in un caso, i contribuenti titolari di partita Iva che, sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, risultano svolgere l'attività di Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, e tuttavia non hanno censito alcun distributore automatico, e, nell'altro caso, i contribuenti che presentano anomalie nei flussi trasmessi in relazione ai distributori automatici che gestiscono.

# DESTINATARI COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITA'

Come anticipato in premessa, i principali destinatari delle comunicazioni di irregolarità sono i contribuenti che:

• sebbene risultino svolgere l'attività economica di Commercio effettuato per

mezzo di distributori automatici, sulla base del codice ATECO 47.99.20, presente in Anagrafe tributaria, non hanno censito alcun distributore automatico;

pur avendo censito i propri distributori automatici, presentano ripetute anomalie relative alle trasmissioni dei dati effettuate.

In base a quanto previsto nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, le comunicazioni saranno inviate ai destinatari tramite PEC e conterranno le seguenti informazioni:

- a) codice fiscale, denominazione o cognome e nome del contribuente
- b) numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;
- c) codice atto (da indicare nel modello F24, in caso di versamenti per ravvedimento operoso);
- d) descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che come anticipato può riguardare l'assenza di censimento di distributori automatici o la presenza di anomalie nella trasmissione dei dati dei corrispettivi;
- e) indicazione della possibilità per il destinatario di consultare l'allegato alla comunicazione, contenente il dettaglio delle anomalie riscontrate, con riferimento a ciascun distributore automatico, identificato tramite il numero di matricola, accedendo all'area "L'Agenzia scrive" del portale "Fatture e corrispettivi", sezione "Consultazione", o del proprio Cassetto fiscale;
- f) indicazioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso;
- a) invito a richiedere informazioni o a fornire chiarimenti e documentazione, nel caso in cui il contribuente desideri giustificare le anomalie riscontrate,

## **COMUNICAZIONI I IRREGOLARITÀ**

**CONTENUTO** 

utilizzando l'indirizzo di posta elettronica dedicato.

## **COSA FARE DOPO** AVER RICEVUTO LA COMUNICAZIONE

I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione che riconoscano gli errori o le omissioni segnalati negli adempimenti di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi, possono regolarizzare la propria posizione versando le sanzioni ma beneficiando delle riduzioni previste dal ravvedimento operoso.

Qualora gli errori o le omissioni abbiano comportato anche errori o omissioni negli adempimenti dichiarativi IVA e nei versamenti dell'imposta, i contribuenti possono regolarizzare anche tali violazioni, ravvedimento operoso, presentando la dichiarazione integrativa (ovvero l'eventuale dichiarazione omessa, entro novanta giorni dal 30 aprile 2019) e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta.



Se i contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione ravvisano che l'attività economica effettivamente esercitata non corrisponde al codice ATECO dichiarato, devono provvedere alla variazione dello stesso e inserire il codice ATECO corretto nella prossima dichiarazione Redditi 2019

 $\textit{Tel 06-56559912} \cdot \underline{\textit{www.revisionepmi.it}} \cdot \textit{E-mail:} \ \underline{\textit{info@revisonepmi.it}} \cdot \textit{P.E.C.} \ \underline{\textit{revisionepmisrl@legalmail.it}}$ 

## **IVAFE, SALDO E ACCONTO ENTRO IL 01.07.2019**

L'IVAFE è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia, che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio

L'imposta viene **liquidata in dichiarazione dei redditi**, nel quadro RW. È **pari al 2** ‰ del valore delle attività finanziarie, dato dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare, nel luogo in cui tali prodotti sono detenuti.

IVAFE, SALDO E ACCONTO ENTRO IL 01.07.2019					
SOGGETTI PASSIVI	L'IVAFE è dovuta dalle <b>persone fisiche residenti in Italia</b> , che <b>detengono</b> all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, indipendentemente dalla cittadinanza e dalle modalità della loro acquisizione (quindi anche se pervengono da eredità o donazioni).				
AMBITO APPLICATIVO	L'IVAFE si applica ai:  prodotti finanziari;  conti corrente;  libretti di risparmio; detenuti all'estero <sup>1</sup> .  Sono escluse le partecipazioni estere, i finanziamenti soci in società estere, i metalli preziosi e le valute estere.				
ALIQUOTA	L'IVAFE è stabilita nella misura del 2‰².  Per i conti correnti, libretti di risparmio detenuti all'estero l'imposta è in misura fissa pari a 34,20 Euro, per ciascun conto o libretto detenuto all'estero. L'imposta in misura fissa non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo (risultante dagli estratti conto e dai libretti) è complessivamente non superiore a 5.000 Euro.				

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La detenzione all'estero si verifica quando la persona custodisce o deposita l'attività finanziaria presso un intermediario non residente, o mediante intestazione a fiduciaria non residente, o quando la detiene all'estero in una cassetta di sicurezza.

 $<sup>^{2}</sup>$  Dal 2014 la misura è del 2 per mille. Per il 2013 la misura era dell'1,5 per mille, e per il 2012 dell'1 per mille.

	L'imposta è dovuta <b>in proporzione ai giorni di detenzione</b> a <b>alla quota di possesso</b> , in caso di attività finanziarie cointestate.
BASE	Il valore dei prodotti finanziari è dato generalmente dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare, nel luogo in cui i prodotti sono detenuti. Se i prodotti non sono detenuti al 31.12 dell'anno, si deve fare riferimento al valore degli stessi rilevato al termine del periodo di detenzione.  Per le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli o strumenti negoziati in mercati regolamentati si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione. Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo.  Per le azioni, obbligazioni e gli altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve fare riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile IVAFE è costituita dal valore nominale.  In mancanza sia del valore nominale sia del valore di rimborso la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.
CREDITO D'IMPOSTA	Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti gli investimenti.  Tuttavia, se con il Paese nel quale è detenuto il prodotto finanziario, sono previste convezioni contro le doppie imposizioni, che prevedono per tale prodotto, l'imposizione esclusivamente nel paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito d'imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero. Per queste, eventualmente, può essere chiesto il rimborso all'amministrazione del Paese in cui tale imposte sono state applicate nonostante le convenzioni.
VERSAMENTI	L'IVAFE deve essere versata in acconto e saldo, secondo le modalità previste dall'Irpef, in sede di dichiarazione dei redditi, quest'anno quindi entro:  • il 01.07.2019;

• ovvero entro il 31.07.2019 con la maggiorazione dello 0,40%; e a tal fine deve essere compilato il quadro RW.

L'acconto 2019 è dovuto se l'importo indicato al rigo RW6, colonna 1, supera i 51,65 Euro (52 Euro per effetto dell'arrotondamento). In tal caso l'acconto è dovuto nella misura del 100% e dovrà essere versato:

- in un'unica soluzione, entro il 02.12.2019, se l'importo dovuto è inferiore a 257,52 €;
- in due rate se l'importo dovuto è pari o superiore a 257,52 €:
  - ✓ la prima rata andrà versata entro il 01.07.2019 (o 31.07.2019 con la maggiorazione dello 0,40%) nella misura del 40% dell'importo indicato al rigo RW6 colonna 1.
  - ✓ la seconda rata entro il 02.12.2019, nella misura restante del 60%.

I codici tributo da utilizzare sono:

- 4043 per il saldo;
- 4047 per il primo acconto;
- ♦ 4048 per il secondo acconto.

## CREDITO D'IMPOSTA LIBRERIE

## Introduzione

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto, a decorrere dal 2018, **un credito d'imposta per le librerie**, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Le **regole attuative** del credito d'imposta sono state definite con il decreto n. 215 del 24.04.2018, che ha stabilito le disposizioni applicative delle norme della Legge di Bilancio, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa previsti.

Per quanto riguarda le spese sostenute nel 2018, dal 1° luglio 2019 è possibile presentare la richiesta del credito. Vediamo come fare.

## INDICE DELLE DOMANDE

- 1. Chi può usufruire del credito imposta librerie?
- 2. Qual è la misura del credito d'imposta?
- 3. **Come si accede** al credito d'imposta?
- 4. Come avviene la ripartizione del credito?
- 5. **Come si può utilizzare** il credito?
- 6. Quando il credito viene **revocato**?
- 7. Quali sono i **controlli e** le **sanzioni** previste?

## Domande e risposte

#### D.1 CHI PUÒ USUFRUIRE DEL CREDITO IMPOSTA LIBRERIE?

R.1 Possono usufruire dell'agevolazione gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, con codice ATECO principale:

47.61	Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.79.1	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano

Il codice Ateco deve risultare dal Registro delle Imprese.

Gli esercenti, inoltre, devono:

- avere la sede legale nello Spazio Economico Europeo;
- essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- aver sviluppato, nel corso dell'esercizio finanziario precedente, ricavi derivanti dalla cessione di libri<sup>3</sup> pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

## D.2 QUAL È LA MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA?

## R.2 La misura concessa annualmente a ciascun esercente è al massimo pari a:

- 20.000 Euro, per gli esercenti di librerie che non risultano comprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (c.d. librerie indipendenti);
- 10.000 Euro per gli altri esercenti.



Nel caso di un gruppo editoriale che comprenda una o più librerie gestite direttamente, il credito può essere riconosciuto per un importo massimo pari al **2,5% delle risorse disponibili**.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Di cui all'art. 74 comma 1 lett. c) del DPR 633/72 o, per gli usati, di cui all'art. 36 del D.l. 41/1995. Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Il credito d'imposta è parametrato sulla base di specifiche voci (riepilogate nella tabella sottostante<sup>4</sup>), le quali sono da riferirsi agli importi dovuti nell'anno precedente alla richiesta di credito. Per ogni voce è stabilito un massimale di costo:

VOCI <sup>5</sup>	MASSIMALE
IMU	3.000
TASI	500
TARI	1.500
Imposta sulla pubblicità	1.500
Tassa per l'occupazione di suolo pubblico	1.000
Spese per locazione, al netto IVA	8.000
Spese per mutuo	3.000
Contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente	8.000



Tutte le voci, tranne quella relativa ai contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente, si riferiscono agli importi dovuti relativi ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio.

Per determinare la misura del credito spettante **occorre considerare anche gli scaglioni di fatturato**, secondo la tabella sottostante:

Scaglioni di fatturato annuo derivante dalla vendita di libri, con	Percentuale di ciascuna voce di costo valida per quantificare il
riferimento all'anno precedente	credito d'imposta teorico spettante
Fino a 300.000	100%
Compreso tra 300.000 e 600.000	75%
Compreso tra 600.000 e 900.000	50%
Superiore a 900.000	25%

Nel caso di librerie:

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tabella 1 allegata al decreto 215 del 24/04/2018.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Le voci si riferiscono agli importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito d'imposta. Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

- legate da contratti di affiliazione commerciale con imprese che esercitano l'attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali, o che facciano capo a gruppi distributivi, ciascuna percentuale è ridotta del 5%;
- che hanno nella compagine societaria e nel capitale, la presenza o la partecipazione di società che esercitano l'attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali, la percentuale è fissata al 25% indipendentemente dal fatturato.

#### D.3 COME SI ACCEDE AL CREDITO D'IMPOSTA?

R.3 Affinché venga riconosciuto il credito, le librerie devono presentare apposita richiesta per via telematica, alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ("DG Biblioteche e interessi culturali), tramite il portale taxcredit.librari.beniculturali.it.

Per poter accedere all'applicativo occorre registrarsi all'area riservata del sito, e fornire le seguenti informazioni:

- Dati sull'impresa esercente: ragione sociale e codice fiscale;
- Dati sul legale rappresentante: nome, cognome, codice fiscale ed e-mail.

E' necessario poi autorizzare il trattamento dei dati, apponendo un flag sulla casella dedicata, e cliccare sul pulsante "Compila la richiesta in formato PDF". In questo modo verrà generato un file in pdf che dovrà essere scaricato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa esercente.

Dalla sezione "Caricamento richiesta di registrazione" sarà possibile caricare il file generato e firmato prima.

Al termine del caricamento il sistema invierà una mail con Username e un link da cui si accederà ad una schermata per l'impostazione della password.

Una volta effettuato l'accesso **si procede all'inserimento della domanda**, cliccando su "Gestione domande-Le tue domande". Occorrerà selezionare la domanda da compilare, cliccare su "Apri" e successivamente su "Modifica", procedendo così all'inserimento dei dati.

L'istanza si compone di 3 Sezioni:

- **RCD**, nella quale riportare:
  - ✓ i ricavi totali derivanti dalla gestione caratteristica risultanti dall'esercizio finanziario 2017;
  - √ i ricavi derivanti dalla vendita di libri, dalla cessione di libri riferiti all'esercizio finanziario 2017;

- ✓ i contributi de minimis ricevuti dall'impresa (se non è stato ricevuto alcun contributo il campo andrà valorizzato con un importo pari a zero);
- SIT, nella quale indicare i dati riferiti al singolo punto vendita (ad esempio, IMU, TASI, TARI);
- RAI, riservata all'indicazione degli eventuali rapporti con altre imprese. Bisogna indicare con SI/NO se l'esercente:

  - ha nella compagine societaria e nel capitale, di società che esercitano l'attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali.

## Ogni sezione consente di scaricare la rispettiva Dichiarazione da firmare digitalmente.



E' possibile, in caso di errori, annullare la dichiarazione caricata e apporre le opportune modifiche, e dopo averla firmata caricarla nuovamente.

Dopo aver "caricato" le Dichiarazioni così sottoscritte, è possibile "scaricare" l'istanza per l'accesso al bonus, anch'essa da firmare digitalmente e da caricare sull'applicativo.



L'istanza una volta caricata non potrà più essere modificata, pertanto si consiglia di effettuare prima gli opportuni controlli.

Una volta inviata si riceverà tramite mail una conferma di ricezione. Se non riceve alcuna mail è possibile cliccare su "richiedi una nuova conferma di ricezione".

#### D.4 COME AVVIENE LA RIPARTIZIONE DEL CREDITO?

R.4 Entro i successivi 30 giorni (quindi entro il 30.10 di ciascun anno) la DG Biblioteche e interessi culturali, una volta verificata la disponibilità delle risorse, comunica ai soggetti interessati il riconoscimento del credito.
I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare alla DG Biblioteche e interessi culturali l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti. Si ricorda che in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse

comunicazioni, è disposta la revoca del contributo concesso e la sua restituzione, maggiorata degli interessi e sanzioni.

Il credito viene riconosciuto secondo due priorità diverse:

- prioritariamente viene riconosciuto ai soggetti che esercitano l'unica attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, nel relativo territorio comunale;
- in seguito viene riconosciuto agli altri beneficiari.

Se l'importo complessivo dei crediti richiesti è superiore alle risorse disponibili residue, le richieste vengono suddivise in quattro scaglioni, che corrispondono ai quattro scaglioni di fatturato, e si procede al riparto dalla soglia più bassa a quella più alta fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Se, all'interno di uno stesso scaglione, l'importo complessivo dei crediti richiesti è superiore alle risorse disponibili, il riparto avviene nel seguente modo:

- si dividono le risorse disponibili per il totale dei richiedenti inclusi nel medesimo scaglione, e si individua così il credito minimo;
- poi si riconosce il credito ai soggetti che hanno richiesto cifre inferiori o uguali al credito minimo;
- infine le eventuali risorse rimanenti si ripartiscono in proporzione tra i beneficiari che hanno richiesto cifre superiori al credito minimo.

## D.5 COME SI PUÒ UTILIZZARE IL CREDITO?

### **R.5** Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi, ex artt. 96 e 109 del TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal 10° giorno successivo a quello in cui l'importo del credito è stato comunicato. La compensazione deve avvenire esclusivamente con il modello F24 telematico, tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione. L'ammontare del credito usato in compensazione non deve eccedere la misura concessa dalla DG Biblioteche e interessi culturali, pena anche in questo caso lo scarto dell'operazione di versamento;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa sia al periodo di riconoscimento del credito, sia a quello in cui è utilizzato, evidenziando distintamente l'importo maturato e quello utilizzato.

#### D.6 QUANDO IL CREDITO VIENE REVOCATO?

- **R.6** Il credito decade o può essere revocato:
  - nei casi previsti dalle norme fiscali e tributarie vigenti;
  - se non vengono soddisfatti i requisiti o gli adempimenti previsti dal decreto attuativo del 24.04.2018.

In entrambi i casi si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito, maggiorato degli interessi e sanzioni, secondo la legge.

## D.7 QUALI SONO I CONTROLLI E LE SANZIONI PREVISTE?

R.7 Se, a seguito di controlli, la DG Biblioteche e interessi culturali accerta l'indebita fruizione del credito d'imposta, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Il recupero è effettuato entro il 31/12 del 4° anno successivo a quello in cui il credito è stato revocato o rideterminato.

Per quanto non specificatamente previsto dal decreto attuativo del 24.04.2018, si rimanda alle disposizioni in tema di liquidazione/accertamento/riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

I controlli sono effettuati anche dall'Agenzia delle Entrate che riceve dalla DG Biblioteche e interessi culturali i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti l'indebita fruizione del credito nell'ambito dell'ordinaria attività controllo, comunica tale informazione alla DG Biblioteche e interessi culturali.

#### D.8 QUALE CODICE TRIBUTO DEVE ESSERE INDICATO NEL MODELLO F24?

**R.8** Per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta con la Risoluzione 87/E/2019 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo:

"6894" "TAX CREDIT LIBRERIE - credito d'imposta a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati - art. 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205".

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", o nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno in cui è stata presentata, alla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del MIBAC, la richiesta di riconoscimento del credito d'imposta, nel formato "AAAA".

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisonepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

## CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare 14 del 17 giugno 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito				
	chiarimenti sulla fatturazione elettronica.				
CONSULENZA GIURIDICA					
Consulenza giuridica 17 del 20 giugno 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla soggettività				
	passiva IVA e alla detrazione d'imposta				
	nell'ambito delle operazioni di Merger				
	Levereged Buy Out				

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta 193 del 17 giugno 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito					
	chiarimenti in merito alla certificazione					
	per le prestazioni di attività di spettacolo					
Risposta 194 del 17 giugno 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito					
	chiarimenti in merito alla sussistenza del					
	vincolo finanziario nel caso di costituzione					
	del Gruppo IVA se la controllante persona					
	fisica non soggetto passivo IVA.					
Risposta 195 del 17 giugno 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito					
	chiarimenti in merito all'applicabilità del					
	regime forfettario.					
Risposta 196 del 18 giugno 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito					
	chiarimenti in merito al conferimento					
	d'azienda seguito da cessione delle					
	partecipazioni nella conferitaria					

Risposta 197 del 18 giugno 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla deducibilità					
	delle perdite su crediti.					
Risposta 198 del 19 giugno 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito					
	chiarimenti in merito alla trasmissione					
	telematica dei corrispettivi					
Risposta 199 del 20 giugno 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito					
	chiarimenti in merito alle note di credito					
	emesse da società di gestione di fondi					
	comuni di investimento					
Risposta 200 del 20 giugno 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito					
	chiarimenti in merito al credito d'imposta					
	per la certificazione della					
	documentazione contabile					

## RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 60 del 18 giugno 2019	L'Agenzia delle Entrate ha istituito il				
	codice tributo per l'utilizzo in				
	compensazione del credito d'imposta a				
	favore delle fondazioni per la promozione				
	del welfare di comunità				

## PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

<u>Provvedimento</u>	207079	del	19	L'Agenzia ha pubblicato i criteri per				
giugno 2019				l'individuazione degli elementi di				
				incoerenza delle dichiarazioni dei redditi				
				modello 730/2019 con esito a rimborso e				
				di modalità di cooperazione finalizzata ai				
			controlli preventivi					

## PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Principio di diritto 19 del 18 giugno	L'Agenzia	delle	Entrate	ha	chiarito
2019	l'ambito di	applic	cabilità de	el reg	gime del
	margine alle rivendite delle opere d'arte				

## SCADENZARIO

## LO SCADENZARIO DAL 24.06.2019 AL 05.07.2019

Martedì <b>25 Giugno 2019</b>	Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono presentare in via telematica gli elenchi INTRASTAT per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel mese di maggio.
Lunedì 1° luglio 2019	I rappresentanti legali degli enti di volontariato, delle associazioni sportive, delle onlus che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco del cinque per mille per l'anno 2019 devono inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Lunedì 1° luglio 2019	Gli esercenti attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno effettuato operazioni straordinarie nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e hanno affrancato i valori relativi ad avviamenti, marchi d'impresa e altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d'esercizio, devono versare in un'unica soluzione l'imposta sostitutiva di Irpef/Ires e Irap, con aliquota del 16%.
Lunedì <b>1° luglio 2019</b>	Scade il termine per i titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico, che intendono presentare la dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo per il secondo semestre 2019.
Lunedì 1° luglio 2019	Coloro, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività di intermediazione immobiliare devono inviare la comunicazione annuale all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite nell'anno precedente.
Lunedì 1° <b>luglio 2019</b>	Le persone fisiche non tenute alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi devono consegnare presso un ufficio postale il modello cartaceo Redditi PF 2019 e la scheda con la scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

Lunedì 1º Iuglio 2019	
Lunedì 1° <b>luglio 2019</b>	Ultimo giorno utile per effettuare, senza alcuna
	maggiorazione, i versamenti (unica soluzione o prima
	rata) delle imposte risultanti dalle dichiarazioni
	annuali delle persone fisiche e del saldo dell'Iva
	relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione
	annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o
	frazione di mese per il periodo 16/3/2019 – 30/6/2019.
	ATTENZIONE: questo obbligo riguarda solo coloro non
	soggetti a ISA ma non è stato ancora pubblicato
	nulla di ufficiale al riguardo.
Lunedì 1° luglio 2019	Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati
	devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti
	intracomunitari di beni registrati nel mese di maggio.
Lunedì 1° luglio 2019	I soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia
	devono inviare in via telematica, la comunicazione
	delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
	effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti
	nel territorio dello Stato relative al mese di maggio.
Lunedì 1° luglio 2019	Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati
	devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti
	intracomunitari registrati nel mese di maggio.
Lunedì 1º luglio 2019	I titolari che svolgono in forma occasionale attività di
	noleggio di imbarcazioni e navi da diporto devono
	versare l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
	di eventuali addizionali, nella misura del 20%.
Lunedì 1º luglio 2019	Le persone fisiche che trasferiscono la propria
	residenza in Italia che intendono applicare l'imposta
	sostitutiva dell'Irpef sui redditi realizzati all'estero
	devono provvedere al versamento, in un'unica
	soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata
	forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni
	anno d'imposta in cui è valida l'opzione, a
	prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione
	dei redditi prodotti all'estero.
Lunedì 1° luglio 2019	Le persone fisiche, titolari di redditi da pensione
-	erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia
	la propria residenza in uno dei Comuni appartenenti
	·
	al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna,
	Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con
Pavisiona PMI S u L. Cousa Triasta v	popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che

	intendono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva devono provvedere al versamento, in un'unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente con l'aliquota del 7% per
	ciascuno dei periodi d'imposta di validità
	dell'opzione.
Lunedì 1º luglio 2019	I contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili.
Lunedì 1° luglio 2019	Le società che effettuano la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni devono versare, in unica soluzione, l'imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili, e dell'imposta sostitutiva del 10% sul saldo attivo della rivalutazione.
Lunedì 1º luglio 2019	I sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori a 1.032,91 euro, devono versare le ritenute sui redditi di lavoro autonomo.